



# CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS NASCITE COMUNALE

### Articolo 1

#### Finalità del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune di Montegrotto Terme stabilisce i criteri di accesso e le modalità di concessione del Bonus Nascite, quale sostegno economico alla natalità e alla scelta di genitorialità.

### Articolo 2

#### Oggetto del Regolamento

L'assegno Bonus Nascite consiste nell'erogazione di un contributo economico una tantum pari ad € 400,00 per ciascun bambino nato, da assegnare alle famiglie residenti a Montegrotto Terme per ciascun figlio nato o adottato.

### Articolo 3

#### Soggetti beneficiari

La concessione dell'assegno di cui sopra spetta:

- ai genitori dei bambini neonati di Montegrotto Terme. Per ottenere il beneficio è necessario che almeno uno dei due genitori e il bambino siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune al momento della nascita e alla data di presentazione della domanda;
- ai genitori adottanti residenti a Montegrotto Terme al momento della sentenza di adozione e alla data di presentazione della domanda;

Il nucleo familiare di cui fa parte il minore, come definito dall'art. 2 del D.Lgs n. 109/1998, deve possedere un I.S.E.E. (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 35.000,00.

### Articolo 4

#### Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione, entro 4 mesi dalla data del provvedimento del Tribunale.

Le domande dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, consegnati dall'Ufficio Stato Civile all'atto della registrazione del figlio, oppure scaricabili dal sito Internet del Comune [www.montegrotto.org](http://www.montegrotto.org).

Le domande dovranno essere sottoscritte e corredate dalla copia del documento d'identità del genitore dichiarante e dell'I.S.E.E del nucleo familiare.

### Articolo 5

#### Disposizioni transitorie

Per le nascite e le adozioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2022 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus dovrà essere presentata nel termine perentorio del 31 agosto 2022.

## **Articolo 6**

### **Erogazione**

L'assegno verrà erogato entro due mesi dalla data della domanda, a tutti i nuclei familiari che posseggono i requisiti. Qualora, a causa di un numero elevato di richiedenti, gli stanziamenti di bilancio risultassero insufficienti, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare le disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

## **Articolo 7**

### **Cumulabilità**

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

## **Articolo 8**

### **Verifiche e controlli**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai cittadini con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ferme restando le sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.